



COMUNE DI PISTOIA

Proposta di delibera - Consiglio Comunale

Numero: 100 del 05/12/2025

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART. 194 C. 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000 - SENTENZA N. 1770 DEL 10/10/2025 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, SEZIONE II CIVILE, SUL PROCEDIMENTO RG N. 1619/2023.

La Giunta pone al Consiglio la seguente proposta di deliberazione;

Il Presidente del Consiglio comunale introduce l'argomento, dando la parola all'Assessore competente per la relativa illustrazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 17/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 17/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2025/2027;
- con deliberazione G.C. n. 3 del giorno 10/01/2025 è stato approvato il PEG, Piano Esecutivo di Gestione “Finanziario” 2025/2027;
- con deliberazione G.C. n. 69 del 12/03/2025, immediatamente esecutiva è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

PREMESSO CHE:

- secondo il disposto dell'art. 14, 1° comma, del D.L. n. 669/1996, le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno un termine di 120 giorni per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro. Dalla notificazione del titolo esecutivo e prima di tale termine, in base all'espresso divieto di cui al 2° comma della suddetta disposizione, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, ivi compresa dunque la notifica del precezzo;
- conseguentemente, alla P.A. debitrice, deve essere notificato il titolo esecutivo, così come disposto dall'art. 479 c.p.c., ma, a differenza di quanto previsto dalla procedura codicistica, non è possibile notificare contestualmente il precezzo, il quale, a pena di nullità (si veda Cass. n. 590/2009), dovrà notificarsi, invece, personalmente alla parte, non prima dello spirare del termine dilatorio di 120 giorni;

PRESO ATTO delle ragioni che hanno determinato l'insorgenza del vertere del contendere, così come dettagliatamente esplicitate in parte narrativa dell'allegata sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1770/2025, cui si rinvia integralmente;

VISTA la sentenza n. 1770/2025, pubblicata il 10/10/2025, con la quale la Corte di Appello di Firenze – sezione II civile, relativamente al procedimento RG n°1619/2023 tra Rosi Leopoldo S.p.A. e Consorzio Cooperative Costruzioni, in qualità di parti attrici appellanti, e il Comune di Pistoia, quale parte convenuta appellata:

- 1) accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:

a. dichiara tenuto e condanna il Comune di Pistoia al versamento in favore di Rosi Leopoldo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FRANCESCO VENTURI e stampato il giorno 10/12/2025 da Massi Tiziana.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI PISTOIA

S.p.A. della quota del capitale residuo di cui alle fatture emesse in relazione agli appalti A e B del prospetto elaborato dal Comune (doc. 10 memoria n. 2 primo grado, di seguito solo "Prospetto"), maggiorato degli interessi ex artt. 29 e 30 del D.M. 145 del 2000 dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo come previsto nella motivazione della sentenza; nonché della quota del capitale residuo di cui alle fatture emesse in relazione agli appalti D, G, H, J del Prospetto, per le ragioni di cui in motivazione, maggiorato degli interessi ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo come previsto in motivazione;

- b. dichiara tenuto e condanna il Comune di Pistoia al versamento in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni della quota del capitale residuo di cui alle fatture emesse in relazione all'appalto C del Prospetto, maggiorato degli interessi ex artt. 29 e 30 del D.M. 145 del 2000, dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo come previsto in motivazione;
- 2) liquida le spese del primo grado di giudizio e della rispettiva fase monitoria sostenute da Rosi Leopoldo S.p.A. come da sentenza impugnata, punto c) del dispositivo e del decreto ingiuntivo opposto, e sono poste per 1/2 a carico del Comune di Pistoia e compensate per il restante 1/2;
- 3) liquida le spese del primo grado di giudizio e della rispettiva fase monitoria sostenute dal Consorzio Cooperative Costruzioni come da sentenza impugnata, punto d) del dispositivo e del decreto ingiuntivo opposto, e sono poste per 1/2 a carico del Comune di Pistoia e compensate per il restante 1/2;
- 4) liquida le spese del grado di appello sostenute da Rosi Leopoldo S.p.A. in euro 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
- 5) dichiara tenuto e condanna il Comune di Pistoia alla rifusione in favore di Rosi Leopoldo S.p.A. di 1/3 di dette spese e compensa tra le parti i restanti 2/3;
- 6) liquida le spese del grado di appello sostenute dal Consorzio Cooperative Costruzioni in euro 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
- 7) dichiara tenuto e condanna il Comune di Pistoia alla rifusione in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni di 1/2 di dette spese e compensa tra le parti il restante 1/2;

CONSIDERATO che per effetto della parziale soccombenza e dell'intervenuta notificazione della premessa sentenza, intervenuta a mezzo PEC ns. rif. prot. 137793 in data 13/10/2025, il Comune di Pistoia è tenuto al pagamento, nei confronti delle parti attrici e della difesa tecnica, delle somme di seguito dettagliate:

A - Quota capitale e maggiorazione interessi

Capitale residuo relativo agli appalti A, B, C, D, G, H, J maggiorato degli interessi legali e moratori al 30/12/2025	€ 285.604,51
--	--------------

Totale

€ 285.604,51

B - Spese legali - Compensi per difesa tecnica

Restituzione compensi legali pagati da Rosi Leopoldo e Consorzio Cooperative Costruzioni in esecuzione della sentenza 1° grado	€ 27.660,65
Compensi professionali per il 1° e 2° grado da corrispondere a Rosi Leopoldo spa e Consorzio Cooperative Costruzioni	€ 26.047,90
Spese generali al 15%	€ 3.907,19
Cassa previdenziale avvocati 4%	€ 1.198,20
IVA 22%	€ 6.853,72
Totale	€ 65.667,66

C - Spese legali - escluse IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/1972 (rimborso al 50% per soccombenza parziale)

Rimborso contributo unificato d.i. e 1° grado	€ 738,50
Rimborso contributo unificato 2° grado	€ 1.264,50
Rimborso n. 3 marche da bollo	€ 40,50

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FRANCESCO VENTURI e stampato il giorno 10/12/2025 da Massi Tiziana.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI PISTOIA

Totale	€ 2.043,50
Totale A + B + C	€ 353.315,67

PRESO ATTO CHE:

- l'Amministrazione è in attesa di ricevere il rimborso del 50% dell'imposta di registro versata con riferimento alla sentenza n. 531 del Tribunale di Pistoia, pubblicata in data 22/06/2023, di importo pari a € 104,00;
- l'imposta di registro relativa al giudizio di appello non risulta ancora quantificata e dovrà essere corrisposta dalle parti, in misura proporzionale alla reciproca soccombenza;

PRESO ATTO che il conteggio delle somme da pagare a titolo di rimborso spese legali, al momento, non comprende le spese di cui al punto e) della sentenza di primo grado del Tribunale di Pistoia sopra citata, a fronte del mancato richiamo nel dispositivo da parte della sentenza della Corte di Appello di Firenze e che rispetto ad esse il difensore della controparte si riserva di presentare apposita istanza di correzione materiale della sentenza della Corte di Appello;

PRESO ATTO CHE:

- in data 02/12/2025 il difensore della controparte ha inviato all'Ufficio Legale, a mezzo pec, un prospetto di calcolo delle somme da liquidare di cui al superiore punto A, che presenta un importo superiore rispetto al computo effettuato dall'Amministrazione;
- che la quantificazione suggerita appare non coerente con i dettami della sentenza e con le regole di calcolo previste dalla normativa di riferimento;
- che, a seguito di un ulteriore esame, l'Amministrazione ha deciso di attenersi al proprio conteggio e al relativo importo complessivo, riservandosi di provvedere all'eventuale regolarizzazione tramite successivi atti qualora venisse dimostrata l'esistenza di errori;

RICHIAMATO l'art. 194, c. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del medesimo testo normativo, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

PRESO ATTO che la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 T.U.E.L. già richiamato, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (si veda tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

ATTESO CHE:

- mediante il riconoscimento del debito indicato in sentenza - che deve essere liquidato - il Comune si adeguia meramente alle statuzioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;
- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della loro legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva, non vi è alcun margine di apprezzamento discrezionale per il provvedimento del Consiglio Comunale. Quest'ultimo non ha la funzione di riconoscere una legittimità del debito che già esiste in forza della sentenza citata, ma quella di ricondurre al sistema di bilancio un

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da FRANCESCO VENTURI e stampato il giorno 10/12/2025 da Massi Tiziana.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI PISTOIA

fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori di esso, tenuto conto che l'adozione della misura di riequilibrio deve essere disposta in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente (in tal senso e tra gli altri si cita il parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018);

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 in commento ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

CONSTATATO che l'importo complessivo da riconoscere, come meglio argomentato in precedenza, ammonta complessivamente a **€ 353.315,67**;

DATO ATTO che il finanziamento necessario ammontante a complessivi **€ 353.315,67** può essere assicurato mediante l'utilizzo di risorse disponibili del Bilancio di Previsione Armonizzato 2025/2027, annualità 2025, con imputazione:

- al Capitolo n. 58180/10 per la parte di capitale residuo maggiorato degli interessi legali e moratori pari a **€ 285.604,51**;
- al Capitolo n. 13138 per la parte delle spese legali pari a **€ 67.711,16**;

RITENUTO di dover provvedere in merito ottemperando agli obblighi di legge;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett b) del D.lgs. 267/2000;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all'approvazione del presente provvedimento;

RAVVISATO che occorre conferire alla presente la immediata eseguibilità, stante la necessità ed urgenza di procedere, in quanto il rimborso delle spese di lite, come previsto *ex lege*, deve avvenire entro 120 giorni dalla notificazione della sentenza;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Progetti speciali e Mobilità, contenente anche l'attestazione che al presente procedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, contenente anche l'attestazione che al procedimento contabile non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del verbale della Commissione consiliare competente, conservato digitalmente presso l'Ufficio del Consiglio comunale;

ACQUISITO il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente deliberazione;

VISTO il D.lgs. 267/2000;



COMUNE DI PISTOIA

DATO ATTO che il resoconto integrale della discussione, che riporta, altresì, gli interventi dei singoli Consiglieri che hanno partecipato al dibattito, è contenuto nel processo verbale, che sarà conservato nelle forme previste dall'art. 35 del vigente Regolamento sul Funzionamento e l'Organizzazione del Consiglio comunale;

Esauriti gli interventi, il Presidente del Consiglio comunale invita l'aula a procedere alla votazione con scrutinio palese a mezzo di sistema elettronico;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con l'assistenza degli scrutatori:

-XXXXXXXXXX

-XXXXXXXXXXXX

-XXXXXXXXXXXX

accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti XXX Consiglieri votanti n. XXX

A maggioranza di voti, come prevista dai Regolamenti vigenti,

Voti favorevoli n. (

Voti contrari n. (

Astenuti n. (

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** dei contenuti di parte dispositiva della la sentenza n. 1770/2025, pubblicata in data 10/10/2025, con la quale la Corte di Appello di Firenze – sezione II civile, relativamente al procedimento RG n°1619/2023 tra Rosi Leopoldo S.p.A. e Consorzio Cooperative Costruzioni, in qualità di parti attrici appellanti, e il Comune di Pistoia, quale parte convenuta appellata:
 - 1) accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
 - a. dichiara tenuto e condanna il Comune di Pistoia al versamento in favore di Rosi Leopoldo S.p.A. della quota del capitale residuo di cui alle fatture emesse in relazione agli appalti A e B del prospetto elaborato dal Comune (doc. 10 memoria n. 2 primo grado, di seguito solo "Prospetto"), maggiorato degli interessi ex artt. 29 e 30 del D.M. 145 del 2000 dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo come previsto nella motivazione della sentenza; nonché della quota del capitale residuo di cui alle fatture emesse in relazione agli appalti D, G, H, J del Prospetto, per le ragioni di cui in motivazione, maggiorato degli interessi ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo come previsto in motivazione;
 - b. dichiara tenuto e condanna il Comune di Pistoia al versamento in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni della quota del capitale residuo di cui alle fatture emesse in relazione all'appalto C del Prospetto, maggiorato degli interessi ex artt. 29 e 30 del D.M. 145 del 2000,

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da FRANCESCO VENTURI e stampato il giorno 10/12/2025 da Massi Tiziana.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI PISTOIA

- dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo come previsto in motivazione;
- 2) liquida le spese del primo grado di giudizio e della rispettiva fase monitoria sostenute da Rosi Leopoldo S.p.A. come da sentenza impugnata, punto c) del dispositivo e del decreto ingiuntivo opposto, e sono poste per 1/2 a carico del Comune di Pistoia e compensate per il restante 1/2;
 - 3) liquida le spese del primo grado di giudizio e della rispettiva fase monitoria sostenute dal Consorzio Cooperative Costruzioni come da sentenza impugnata, punto d) del dispositivo e del decreto ingiuntivo opposto, e sono poste per 1/2 a carico del Comune di Pistoia e compensate per il restante 1/2;
 - 4) liquida le spese del grado di appello sostenute da Rosi Leopoldo S.p.A. in euro 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
 - 5) dichiara tenuto e condanna il Comune di Pistoia alla rifusione in favore di Rosi Leopoldo S.p.A. di 1/3 di dette spese e compensa tra le parti i restanti 2/3;
 - 6) liquida le spese del grado di appello sostenute dal Consorzio Cooperative Costruzioni in euro 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
 - 7) dichiara tenuto e condanna il Comune di Pistoia alla rifusione in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni di 1/2 di dette spese e compensa tra le parti il restante 1/2;

2. DI PRENDERE ATTO CHE:

- l'Amministrazione è in attesa di ricevere il rimborso del 50% dell'imposta di registro versata con riferimento alla sentenza n. 531 del Tribunale di Pistoia, pubblicata in data 22/06/2023, di importo pari a € 104,00;
- l'imposta di registro relativa al giudizio di appello non risulta ancora quantificata e dovrà essere corrisposta dalle parti, in misura proporzionale alla reciproca soccombenza;

3. DI PRENDERE ATTO che il conteggio delle somme da pagare a titolo di rimborso spese legali, al momento, non comprende le spese di cui al punto e) della sentenza di primo grado del Tribunale di Pistoia sopra citata, a fronte del mancato richiamo nel dispositivo da parte della sentenza della Corte di Appello di Firenze, e che rispetto ad esse il difensore della controparte si riserva di presentare apposita istanza di correzione materiale della sentenza della Corte di Appello;

4. DI PRENDERE ATTO CHE:

- in data 02/12/2025 il difensore della controparte ha inviato all'Ufficio Legale, a mezzo pec, un prospetto di calcolo delle somme da liquidare di cui al superiore punto A, che presenta un importo superiore rispetto al computo effettuato dall'Amministrazione;
- che la quantificazione suggerita appare non coerente con i dettami della sentenza e con le regole di calcolo previste dalla normativa di riferimento;
- che, a seguito di un ulteriore esame, l'Amministrazione ha deciso di attenersi al proprio conteggio e al relativo importo complessivo, riservandosi di provvedere all'eventuale regolarizzazione tramite successivi atti qualora venisse dimostrata l'esistenza di errori;

5. DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio, ammontante complessivamente a € 353.315,67, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, quali rimborsi spese legali oltre accessori di legge;

6. DI DARE ATTO che il finanziamento necessario alla copertura di quanto riconosciuto, ammontante a complessivi € 353.315,67, può essere assicurato mediante l'utilizzo di risorse disponibili del Bilancio di Previsione Armonizzato 2025/2027, annualità 2025, con imputazione:

- al Capitolo n. 58180/10 per la parte di capitale residuo maggiorato degli interessi legali e moratori pari a € 285.604,51;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da FRANCESCO VENTURI e stampato il giorno 10/12/2025 da Massi Tiziana.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI PISTOIA

- al Capitolo n. 13138 per la parte delle spese legali pari a **€ 67.711,16**;

7. DI PRENOTARE:

- al Capitolo n. 58180/10 del Bilancio di Previsione Armonizzato 2025/2027, annualità 2025, la somma di **€ 285.604,51** relativa al capitale residuo maggiorato degli interessi legali e moratori;
- al Capitolo n. 13138 del Bilancio di Previsione Armonizzato 2025/2027, annualità 2025, la somma di **€ 67.711,16** relativa alle spese legali;

8. DI DARE ATTO che le somme dovute verranno liquidate alla difesa tecnica di parte attrice tramite apposita determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Progetti speciali e Mobilità senza necessità di ulteriori formalità;

9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai seguenti uffici, per gli adempimenti conseguenti di competenza:

1. Ing. Francesco Venturi – Dirigente del Servizio Infrastrutture, Progetti speciali e Mobilità;
2. Dott. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate;
3. Avv. Federica Paci – Responsabile U.O. Affari Legali;

10. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione e i suoi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente;

11. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione alla Procura della Corte di Conti competente per territorio in ossequio alle vigenti leggi in materia;

In esito alla votazione sopra riportata, il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART. 194 C. 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000 - SENTENZA N. 1770 DEL 10/10/2025 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, SEZIONE II CIVILE, SUL PROCEDIMENTO RG N. 1619/2023.

E' APPROVATA

Successivamente

il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità sul provvedimento approvato, invitando l'aula a procedere alla votazione in forma palese, a mezzo di sistema elettronico, accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti XXX Consiglieri votanti n. XXX

A maggioranza di voti,

Voti favorevoli n. (

Voti contrari n. (

Astenuti n. (

In esito alla votazione sopra riportata, il Consiglio comunale



COMUNE DI PISTOIA

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PISTOIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 100

Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilita'

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART. 194 C. 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000 - SENTENZA N. 1770 DEL 10/10/2025 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, SEZIONE II CIVILE, SUL PROCEDIMENTO RG N. 1619/2023.

Parere di regolarità tecnica

In merito alla regolarità tecnica della proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dando atto che al presente procedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi delle vigenti norme in materia, si esprime parere :

favorevole

MOTIVAZIONI:

Pistoia, 05/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FRANCESCO VENTURI



COMUNE DI PISTOIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 100

Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilita'

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART. 194 C. 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000 - SENTENZA N. 1770 DEL 10/10/2025 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, SEZIONE II CIVILE, SUL PROCEDIMENTO RG N. 1619/2023.

Parere di regolarità contabile

Il Dirigente del Servizio Finanziario, in relazione all'impegno assunto in merito alla proposta indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dando atto che all'istruttoria contabile non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi delle vigenti norme in materia, si esprime parere :

FAVOREVOLE

MOTIVAZIONI:

Pistoia, 09/12/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

FRANCO ANCILLOTTI